

## 6 Diritto tributario svizzero

# Estensione della deducibilità delle spese di formazione ai fini professionali: che cosa cambierà?



**Anna Maestrini**

Avvocato

Master of Advanced Studies

SUPSI in Tax Law

Vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona

**Una definizione più estesa delle spese di formazione che potranno essere dedotte a partire dall'anno fiscale 2016, alla quale però si contrappone, mitigandone in parte gli effetti, l'introduzione di un tetto massimo di deduzione per le persone fisiche pari a 12'000 franchi a livello federale ed a 10'000 franchi a livello cantonale**

### 1.

#### Un breve istoriato

Il 1. gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali[1], la quale prevede una serie di modifiche che toccano la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), nonché della Legge federale sull'imposta federale diretta (di seguito LIFD). In sintesi, si tratta di estendere la deducibilità – limitata attualmente a certe tipologie di spese di perfezionamento e riqualificazione – a tutte le spese per la formazione e perfezionamento professionali sostenute dopo aver conseguito un primo diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero (scuole di maturità liceale, scuole specializzate, scuole di formazione professionale di base)[2], indipendentemente dalla professione esercitata.

In virtù dell'effetto vincolante per Cantoni e Comuni, si è imposto il conseguente adeguamento delle corrispondenti disposizioni della Legge tributaria del Canton Ticino (di seguito LT) alla LAID, entro il medesimo termine. Il Consiglio di Stato ha licenziato, nel corso della seduta del 29 aprile 2015, un Messaggio concernente le proposte di adeguamento della LT[3], il quale è stato successivamente sottoposto all'esame e all'approvazione del Gran Consiglio, al fine di assicurare l'entrata in vigore della corrispondente norma cantonale il 1. gennaio 2016, valida per l'anno fiscale 2016.

Da notare che i predetti adeguamenti a livello federale derivano principalmente da una mozione redatta dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (di seguito CET-S) nel corso del 2008, la quale chiedeva che il Consiglio federale fosse incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di legge che permettesse di trattare fiscalmente le spese di formazione e perfezionamento secondo il principio

#### Disclaimer:

le considerazioni del presente contributo sono espresse a titolo personale e non vincolano in nessun modo la Divisione delle contribuzioni

costituzionale della capacità economica. In realtà, nell'ultimo ventennio gli atti parlamentari a livello federale riguardanti il trattamento fiscale delle spese di formazione e di perfezionamento sono stati almeno una decina e anche a livello ticinese risultava pendente dal 2011 un'iniziativa parlamentare che andava verso una deduzione più ampia di tali spese. Tutto ciò, con il chiaro intento di trovare delle soluzioni ad una situazione considerata da molti come insoddisfacente e discriminatoria, sia per il fatto che vi sono attualmente delle spese di formazione professionale che risultano ineducibili da un punto di vista fiscale, sia per le differenze cantonali nell'interpretazione e applicazione dei diversi concetti di tali spese rilevate da uno studio commissionato dallo stesso Consiglio federale[4].

Vedremo nel corso del presente articolo come il Consiglio federale prima, e il Consiglio di Stato del Canton Ticino poi, hanno affrontato e cercato di risolvere alcuni aspetti ben evidenziati dal predetto studio.

### 2.

#### Ordinamento giuridico e prassi in vigore sino al 31 dicembre 2015

#### 2.1.

##### Principi generali

Il diritto fiscale in vigore sino al 31 dicembre 2015, in ambito di imposizione delle persone fisiche, sia a livello federale che a livello cantonale, prevede espressamente una chiara distinzione tra la categoria di spese sostenute ai fini del conseguimento del reddito e quella degli altri costi e spese senza nesso causale diretto con tali fini. Tra le prime, troviamo le spese di perfezionamento e di riqualificazione dovuta a circostanze esterne (malattia, chiusura dell'azienda, eccetera), le quali risultano essere deducibili fiscalmente come spese professionali per il contribuente che esercita un'attività dipendente o indipendente. Tra le seconde, troviamo le altre spese di formazione professionale, le quali non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile (cfr. articoli 9 e 10 LAID; articoli 26, 27 e 34 LIFD; articoli 25, 26 e 33 LT).

In ambito di imposizione delle persone giuridiche, non vi sono per contro delle disposizioni specifiche a livello federale

e cantonale che trattano la deducibilità o meno delle spese di formazione e di perfezionamento sostenute dalle società per i propri dipendenti o dirigenti. L'attuale prassi cantonale adottata in ambito di persone giuridiche applica il principio generale degli oneri giustificati dall'uso commerciale per effettuare le proprie valutazioni in merito alla deducibilità di una determinata spesa.

L'ordinamento giuridico sino al 31 dicembre 2015, non contempla, del resto, liste esaustive di tali oneri. Particolare attenzione deve comunque essere prestata a situazioni che presentano indizi elusivi, ad esempio, in caso di pagamenti di prestazioni inusuali a dipendenti molto vicini all'azionariato (cfr. articoli 24 e 25 LAID; articolo 59 LIFD; articolo 68 LT). Per entrambe le categorie di contribuenti, non sono previsti dei tetti massimi di deducibilità.



## 2.2.

### Definizioni

Secondo la prassi in vigore sino al 31 dicembre 2015, il concetto di perfezionamento comprende tutte le attività oggettivamente connesse con la professione attuale ed a cui il contribuente non può rinunciare. Vi è un nesso causale diretto in particolare quando il perfezionamento serve a rimanere aggiornati nella propria professione attuale, a soddisfare le esigenze in continuo aumento mediante l'acquisizione di ulteriori conoscenze o il rinnovo di quelle acquisite, nonché a rimanere concorrenziali e a conservare la posizione professionale alla base della creazione del reddito imponibile da attività lucrativa del contribuente nel periodo di calcolo. Tali spese possono senz'altro sfociare in una posizione professionale più elevata, purché la nuova funzione non si differenzi palesemente dall'attività precedente. Le spese di perfezionamento, come già accennato, sono integralmente deducibili.

Sono invece spese di riqualificazione professionale quelle che il contribuente deve sostenere per riorientarsi completamente sotto il profilo professionale e per poter concludere una nuova formazione. Sino al 31 dicembre 2015 sono deducibili unicamente le spese per i corsi di riqualificazione imposti al contribuente da circostanze esterne come la chiusura dell'impresa, la mancanza di prospettive future, la malattia oppure l'infortunio.

Non sono per contro deducibili le altre spese di formazione, in quanto considerate come facenti parte delle spese di mantenimento senza nesso causale diretto con il conseguimento del reddito. Come spese di formazione si intendono, da un lato, i

costi per la prima formazione e, dall'altro, i costi necessari ad una riqualificazione professionale volontaria e non imposta da circostanze esterne, nonché i costi che concernono l'avanzamento professionale (carriera) in professioni che non sono direttamente connesse con la professione attuale[5]. In questi ultimi, rientrano i costi che, in vista della carriera, permettono di assumere una posizione professionale più elevata rispetto a quella occupata sino ad ora, purché le funzioni si differenzino da quelle in precedenza, o addirittura di occupare una funzione più elevata in una professione completamente nuova[6].

## 3. Ordine giuridico a partire dal 1. gennaio 2016

### 3.1.

#### Principi dettati dalla revisione della LAID

Con la riforma della LAID (di seguito nLAID), sono stati ancorati i seguenti nuovi principi:

- introduzione di una nuova deduzione generale per le persone fisiche che include sia le spese di perfezionamento e riqualificazione professionali, sia le altre spese di formazione, esclusi i costi per la prima formazione (articolo 9 capoversi 1 e 2 nLAID). Queste spese saranno deducibili purché esse riguardino l'attività professionale (attuale o futura). Le spese di formazione a fini professionali sono pertanto quelle che permettono ad un lavoratore di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente o che sfociano in una qualifica professionale che permette di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o indipendente o di riprenderne una già esercitata antecedentemente (riqualificazione o reinserimento);
- introduzione di un tetto massimo di deduzione generale che è stato fissato in 12'000 franchi a livello federale e in 10'000 franchi a livello cantonale. Se i coniugi vivono in comunione domestica, l'importo della deduzione spetta a ciascuno di loro, poiché ciascuno è un soggetto fiscale[7];
- la deduzione generale è condizionata all'adempimento dei seguenti requisiti alternativi:
  - a) il contribuente deve avere già conseguito un diploma di livello secondario II, secondo i parametri stabiliti dal sistema educativo svizzero[8];
  - b) il contribuente ha compiuto i 20 anni e non si tratta di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II;
- introduzione di due disposizioni specifiche (articolo 10 capoverso 1 lettera f e 25 capoverso 1 lettera e nLAID) che enunciano espressamente, in presenza di una persona fisica con attività lucrativa indipendente o di una persona giuridica, la deducibilità a titolo di spese giustificate o oneri consentiti dall'uso commerciale delle spese di formazione e perfezionamento professionale assunte dal datore di lavoro per il proprio personale. In questi casi, non è previsto alcun limite di deduzione.

Tali principi sono stati integralmente recepiti dalle nuove disposizioni della LIFD, nonché adottati anche a livello ticinese attraverso gli adeguamenti della LT ripresi nel Messaggio del governo ticinese e riportati nel seguito del presente contributo[9].

Questi principi possono essere riassunti in base alla Tabella 1 seguente:

**Tabella 1:** Differenza tra norme previgenti (in vigore sino al 31 dicembre 2015) e nuove norme (in vigore dal 1. gennaio 2016)

Soggetti	Norme attuali LIFD e LT valide sino al 31.12.2015		Soggetti	Nuove norme LAID-LIFD (e LT) dal 01.01.2016
Persone fisiche dip. e indep.	Perfezionamento deducibile	Formazione non deducibile	Persone fisiche dip.	Unico concetto: <b>Formazione ai fini professionali</b>  Deduzione generale con condizioni specifiche  <b>Tetto massimo</b> Franchi 10'000.– a livello cantonale Franchi 12'000.– a livello federale
	Condizione per la deducibilità: <b>spese sostenute ai fini del reddito (spese giustificate)</b>			
	Nessun tetto massimo			
Persone giuridiche	Perfezionamento	Formazione	Persone giuridiche (e Persone fisiche indep.)	Unico concetto: <b>Formazione ai fini professionali</b>  Condizione: <b>oneri consentiti dall'uso commerciale (spese giustificate)</b>  <b>Nessun tetto massimo</b> Articolo specifico per i propri dipendenti
	Condizione per la deducibilità: <b>oneri consentiti dall'uso commerciale</b>			
	Nessun tetto massimo			

### 3.2.

#### Panoramica sugli adeguamenti della LT

Qui di seguito è riportata la tabella di comparazione tra le attuali disposizioni LT e quelle deliberate durante la sessione del Gran Consiglio di settembre 2015<sup>[10]</sup>.

Previgente	Nuovo
<b>Reddito da attività dipendente</b>	<b>Reddito da attività dipendente</b>
<p><b>1. Principio</b> <b>Articolo 16 capoverso 1</b> Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, <i>tantièmes</i>, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.</p> <p><b>Capoverso 2</b> Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 38.</p>	<p><b>1. Principio</b> <b>Articolo 16 capoverso 1</b> Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, <i>tantièmes</i>, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.</p> <p><b>Capoverso 2</b> Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 38.</p> <p><b>Capoverso 3</b> Le spese di formazione e di perfezionamento professionali, sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.</p>

**Previgente****Attività lucrativa dipendente****Articolo 25 capoverso 1**

Le spese professionali deducibili sono:

- a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
- b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
- c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
- d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

**Capoverso 2**

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a-c sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

**Attività lucrativa indipendente****Articolo 26 capoverso 1**

In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

**Capoverso 2**

Sono tali segnatamente:

- a) gli ammortamenti e accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;
- b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
- c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;
- d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2.

**Capoverso 3**

Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

**Deduzioni generali****Articolo 32 capoverso 1**

Sono dedotti dai proventi:

- a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibile in virtù degli articoli [...].

(Fa seguito una lista di deduzioni generali dalla lettera b alla lettera m).

**Nuovo****Attività lucrativa dipendente****Articolo 25 capoverso 1**

Le spese professionali deducibili sono:

- a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
- b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
- c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 32, capoverso 1, lettera n);
- d) (abrogata).

**Capoverso 2**

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a-c sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

**Attività lucrativa indipendente****Articolo 26 capoverso 1**

In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

**Capoverso 2**

Sono tali segnatamente:

- a) gli ammortamenti e accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;
- b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
- c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;
- d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2;
- e) le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

**Capoverso 3**

Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

**Deduzioni generali****Articolo 32 capoverso 1**

Sono dedotti dai proventi:

- a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibile in virtù degli articoli [...].

(Fa seguito una lista di deduzioni generali dalla lettera b alla lettera m).

- n) le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'000.-- franchi, purché il contribuente:

- abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure
- abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

**Previgente****Costi e spese non deducibili****Articolo 33**

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

- a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché se spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
- b) le spese di formazione professionale;
- c) le spese per l'estinzione di debiti;
- d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
- e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

**Oneri giustificati dall'uso commerciale****Articolo 68 capoverso 1**

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a) le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali;
- b) i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;
- c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (articolo 65 lettera f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (articolo 65 lettera a-c);
- d) i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla remunerazione di forniture e prestazioni nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati.

**Capoverso 2**

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

**Nuovo****Costi e spese non deducibili****Articolo 33**

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

- a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché se spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
- b) (abrogata);
- c) le spese per l'estinzione di debiti;
- d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
- e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

**Oneri giustificati dall'uso commerciale****Articolo 68 capoverso 1**

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a) le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali;
- b) i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;
- c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (articolo 65 lettera f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (articolo 65 lettera a-c);
- d) i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla remunerazione di forniture e prestazioni nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati;
- e) le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

**Capoverso 2**

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

**3.3.****Alcune osservazioni in merito a tali principi**

Dall'enunciazione dei predetti principi, si possono già formulare alcune considerazioni rilevanti ai fini dell'applicazione concreta degli stessi.

Innanzitutto, rileviamo come sia stata introdotta una nuova deduzione generale con un limite massimo per le persone fisiche, ai sensi degli articoli 33 LIFD e 32 LT, la quale non necessita la presenza di un nesso diretto con il conseguimento del reddito. Le deduzioni generali sono giustificate in quanto tali oneri riducono la capacità economica oppure sono idonei

a promuovere un determinato comportamento. È sufficiente in ogni caso che tali spese riguardino l'attività professionale attuale o futura.

La definizione di formazione a fini professionali deve essere delimitata il più possibile, affinché sia possibile escludere tutto quanto non rientri in tale definizione e sia esercitato per puro diletto o come *hobby*. Il Consiglio federale ha ritenuto che rientrano nel concetto di formazione a fini professionali quei cicli di formazione che permettono al contribuente di ottenere una qualificazione professionale. Tale qualificazione è data se, sulla base del ciclo di formazione assolto, il contribuente è in

grado teoricamente di raggiungere un'indipendenza finanziaria tramite un impiego a tempo pieno[11]. Grazie a questa formazione, la persona interessata diviene potenzialmente in grado di provvedere a sé stessa, indipendentemente se esercita o meno tale impiego a tempo pieno. Essa deve fornirne la prova.

Alcuni esempi riportati nel Messaggio del Consiglio federale cercano di apportare i necessari chiarimenti:

- un panettiere può dedurre le spese di formazione come istruttore di immersione;
- una giurista può dedurre le spese di formazione come massaggiatrice sportiva[12];

semprché entrambi siano in grado di fornire la prova della loro nuova qualificazione professionale.

Al contrario:

- un operatore sociale non può dedurre i corsi di balli latini seguiti da anni;
- l'impiegato non può dedurre il corso di lingua senza alcun nesso con la sua attività professionale;

a meno che tali corsi non portino ad una nuova qualifica professionale (esempio istruttore di danza).

Non si nasconde che questa nuova definizione di formazione a fini professionali, che include il presupposto di una capacità teorica di svolgere una professione per ammettere la deducibilità dei costi, pone non poche criticità a livello di interpretazione e di applicazione pratica. Non è infatti chiaro, in molti casi, dove si situa il limite tra il semplice *hobby* e la formazione a fini professionali. Alcuni esempi di difficoltà pratiche sono riportate qui di seguito.

In caso di cicli formativi a fini professionali che si svolgono nel corso di più anni sarà necessario determinare, a livello di autorità fiscale, con quali modalità il contribuente potrà comprovare il suo diritto alla deduzione dei costi annuali di formazione. Per quanto attiene a cicli formativi a fini professionali che hanno un nesso con la professione attuale o futura (ad esempio in vista di un percorso di carriera), il Consiglio federale si è espresso sottolineando come tale nesso esiste *"quando il ciclo di formazione concluso è utile alla professione esercitata, secondo l'esperienza della vita e il normale corso delle cose, e le conoscenze acquisite possono essere applicate in modo concreto sul lavoro"*[13].

Più delicata è la questione relativa a quei cicli formativi che si svolgono su più anni e che riguardano una potenziale professione futura senza alcun nesso con l'attività attuale o con un percorso di carriera. Non è infatti chiaro, a nostro avviso, se i costi derivanti da tali formazioni possano essere considerati come deducibili solo al momento in cui è comprovata la nuova qualifica professionale del contribuente attraverso il conseguimento del diploma. Il Consiglio federale nel suo Messaggio indica infatti che qualora il ciclo di formazione assolto *"non sfocia in una qualificazione professionale e non è motivato da ragioni professionali"* tale ciclo *"è considerato come un hobby"*[14] e quindi

non è deducibile. Sarà pertanto un compito dell'autorità fiscale determinare, in questi casi, quale prassi adottare nei casi di abbandono del ciclo formativo e/o di non ottenimento del diploma finale.

Le condizioni poste dai nuovi articoli 33 LIFD e 32 LT per ottenere la deduzione generale prevedono che il contribuente abbia già conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero (scuole di maturità liceale, scuole specializzate, scuole di formazione professionale di base [tirocinio]) oppure abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II[15].



Altro compito dell'autorità fiscale sarà quello di definire le modalità per valutare la valenza di diplomi conseguiti all'estero, al fine di stabilire se adempiono ai requisiti delle disposizioni di cui sopra, vale a dire, diplomi parificabili ai diplomi di livello secondario II secondo il sistema educativo svizzero.

I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente hanno la possibilità di dedurre dal proprio reddito lordo le spese aziendali e professionali giustificate. Gli attuali articoli 34 lettera *b* LIFD e 33 lettera *b* LT relativi ai costi e spese non deducibili limitano però al momento il margine di manovra, sancendo espressamente l'indeducibilità delle spese di formazione professionale per le persone fisiche. Il nuovo trattamento fiscale, che prevede l'abrogazione della lettera *b* dei predetti articoli, permetterà a questi contribuenti di dedurre illimitatamente tali spese sostenute per la propria formazione a fini professionali, a condizione che esse rientrino nel concetto generale di spese aziendali e professionali giustificate. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare il caso di un libero professionista che chiede la deduzione integrale delle spese di formazione derivanti dalla partecipazione a un corso formativo all'estero. Questo corso potrebbe risultare deducibile se il contribuente fosse in grado di provare che le spese fatte valere sono oggettivamente correlate con l'attività esercitata sino ad ora come indipendente, conformemente al precitato concetto generale. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che *"non è necessario che il conseguimento del reddito dipenda in maniera imprescindibile dalla spesa in questione, in quanto è sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si situino entro i limiti ordinari in un'ottica commerciale. Adempiono a questi presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il livello delle competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell'esercizio della stessa professione"*[16]. In caso di mancata comprova di questo nesso, la deduzione integrale

non sarebbe ammessa. Entrerebbe pertanto in linea di conto la nuova deduzione generale, con un tetto massimo, di cui agli articoli 33 capoverso 1 lettera j LIFD e 32 capoverso 1 lettera n LT, sempreché risultino adempiuti i requisiti posti da questa nuova deduzione[17].

Il Consiglio federale rileva, nel suo Messaggio, come tale soluzione può causare una disparità di trattamento fra i contribuenti indipendenti, ove vi è la possibilità di una deduzione illimitata, e quelli dipendenti che, per contro, non hanno questa possibilità[18]. Appare opportuno specificare però che tale disuguaglianza è in parte mitigata, a nostro avviso, dalla definizione stessa di spese aziendali e professionali giustificate, la quale implica un nesso oggettivo con l'attività lucrativa indipendente. Inoltre, si rileva che attualmente, secondo valutazioni riportate nel Messaggio del Consiglio federale[19], circa l'80% dei contribuenti fa valere in deduzione delle spese di perfezionamento professionale che non superano i 4'000 franchi annuali, malgrado non sussista al momento alcun tetto massimo di deducibilità per tali spese.

### 3.4. Conclusioni

L'approvazione del precitato Messaggio del Consiglio di Stato da parte del Gran Consiglio è, a nostro avviso, un passo nella giusta direzione. In particolare, si introduce una semplificazione dei concetti di costi deducibili di formazione a fini professionali, eliminando di fatto la delimitazione tra costi di perfezionamento integralmente deducibili e costi di formazione attualmente non deducibili. Ciò permetterà altresì di cancellare quelle disparità di trattamento riscontrabili attualmente nelle prassi applicate dai diversi Cantoni e, per i tassatori impegnati nell'accertamento, di evitare situazioni in cui sono tenuti a rifiutare delle deduzioni che rientrano certamente nell'interesse del contribuente e del proprio percorso formativo professionale. In particolare, si rileva che lo studio commissionato dal Consiglio federale ha permesso di determinare che i lavoratori che dispongono di un grado di formazione e di un reddito medio-alto sono quelli che approfittano maggiormente del sistema di deduzioni ammesse dal punto di vista del risparmio fiscale. Sono inoltre persone

con età inferiore ai 50 anni e che beneficiano più sovente di percorsi di formazione sostenuti finanziariamente dal proprio datore di lavoro. In quest'ottica, e senza voler entrare nel merito della completezza o meno di quanto rilevato dal predetto studio, l'auspicio è che anche i lavoratori che non hanno la fortuna di vedersi pagati i propri corsi di formazione da parte del datore di lavoro e/o che non dispongono di un reddito medio-alto, possano utilizzare maggiormente le possibilità offerte da questa riforma di legge, beneficiando delle deduzioni ammesse anche per percorsi formativi a fini professionali non strettamente legati al semplice perfezionamento nella professione esercitata[20].

D'altro canto, le modifiche proposte dal Consiglio federale, e ora adottate anche a livello cantonale, non sono la panacea a tutti i mali e alcune misure introdotte, in particolare il tetto massimo di deduzione generale prevista, potrebbe in futuro portare ad alcune disparità di trattamento dovute in primo luogo ai costi rilevanti di alcuni percorsi formativi (ad esempio i Master locali o all'estero). In queste circostanze, lo stesso Consiglio federale rileva che il contribuente con attività indipendente potrebbe trovarsi avvantaggiato rispetto al lavoratore dipendente, come già enunciato nel capitolo precedente[21].

Inoltre, gli uffici circondariali di tassazione dovranno dar prova di flessibilità e capacità di giudizio a fronte di situazioni particolari ove la delimitazione tra formazione e *hobby* non è chiara o a fronte di documentazione proveniente da altri Paesi e difficilmente qualificabile rispetto agli *standards* educativi svizzeri. Se tali situazioni dovessero risultare numerose e particolarmente complesse, gli uffici potrebbero doversi confrontare con un carico amministrativo accresciuto e ciò non è certamente auspicabile.

#### Elenco delle fonti fotografiche:

<https://thinktimeblog.files.wordpress.com/2015/03/london-swiss-court-cantonal-tree.jpg?w=350&h=200&crop=1> [13.01.2016]

<http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2015/08/Formazione1.jpg> [13.01.2016]

[1] Raccolta ufficiale 2014, pagina 1105 e seguenti.

[2] Sistema educativo svizzero disponibile su: [www.educa.ch](http://www.educa.ch) [13.01.2016].

[3] Messaggio concernente il progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, Trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, n. 7089 del 29 aprile 2015 (citato: Messaggio 7089).

[4] Dubach Marc, Die steuerliche Behandlung der Kosten für die Aus- und Weiterbildung, 2008, in: [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) [13.01.2016] (citato: Studio Dubach); cfr. anche sentenza TF n. 2C\_409/2012 del 19 febbraio 2012.

[5] Messaggio 7089, pagine 2 e 3.

[6] Messaggio del Consiglio federale concernente

la legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, n. 11.023, pagina 2373 e seguenti (citato: Messaggio 11.023). Cfr. anche sentenza TF n. 2C\_168/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 3.2 e seguenti; sentenza TF n. 2C\_70/2010 del 26 agosto 2010, consid. 3.2 e seguenti.

[7] Messaggio 11.023, pagina 2391.

[8] Si veda la nota n. 2.

[9] Messaggio 7089, pagine 10 e seguenti.

[10] Messaggio 7089, pagine 10 e seguenti.

[11] Messaggio 11.023, pagina 2386.

[12] Messaggio 11.023, pagina 2383.

[13] Messaggio 11.023, pagina 2382.

[14] Messaggio 11.023, pagina 2386.

[15] Si veda la nota n. 2.

[16] Sentenza TF n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006, consid. 3.3 e seguenti; cfr. anche Beusch Michael, *Bildungskosten, Eine Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand neuerer Entwicklungen in der Rechtsprechung*, zsis n. 6/2014.

[17] Messaggio 11.023, pagina 2387.

[18] Messaggio 11.023, pagina 2388.

[19] Messaggio 11.023, pagina 2393.

[20] Studio Dubach, pagina 27.

[21] Messaggio 11.023, pagina 2396.